

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gennaio 2009

Art.1 Ambito di applicazione ed efficacia. Le presenti condizioni generali di vendita si applicano al presente ordine emesso dall'acquirente (qui di seguito denominato cliente) nei confronti della ditta AUTECH di Fabbri Andrea qui di seguito denominato (fornitore). Gli ordini di beni e/o di servizi instaurano un rapporto di compravendita e non di appalto e non sono vincolanti per il fornitore fino a quando non vengano da quest'ultimo accettati. Tutti gli ordini successivi e/o aggiunti saranno sempre soggetti alle presenti condizioni generali di vendita che il cliente dichiara di accettare, anche in mancanza di un espresso richiamo. Le presenti condizioni di vendita formano parte integrante di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine che pervenga al fornitore verbalmente, per telefono, a mezzo fax, per posta elettronica o via internet. Con la sottoscrizione della presente e comunque con la trasmissione degli ordini al fornitore il cliente rinuncia espressamente all'applicazione delle sue condizioni generali di acquisto. Per beni si intendono software (programmi per elaboratori realizzati o commercializzati dal fornitore) e hardware (attrezzature); per servizi si intendono prestazioni di consulenza, formazione e installazione ed assistenza software ed hardware. Il cliente assicura che l'acquisto dei beni e/o dei servizi avviene a fini esclusivamente professionali, vale a dire attinenti alla propria attività lavorativa; pertanto il rapporto tra AUTECH e i clienti non sarà pertanto disciplinato dalle normative a tutela dei consumatori. Il cliente garantisce, assumendosi ogni responsabilità inerente e tenendo indenne AUTECH da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, che i propri dati forniti all'atto di accettazione del presente documento sono veritieri e permettono di individuare la vera identità del cliente stesso il quale si impegna altresì ad informare immediatamente il fornitore in forma scritta, anche a mezzo e-mail, di ogni variazione dei dati forniti.

Art.2 Responsabilità dei dati indicati nell'ordine. Il cliente con la firma dell'ordine assume la responsabilità dei dati in esso indicati. Eventuali errori e/o omissioni sono pertanto da attribuirsi esclusivamente al cliente. In caso di errore del cliente, sarà facoltà del fornitore decidere di sostituire la merce ed applicare una penale massima fino al 20 % del prezzo della merce.

Art.3 Consegna. Le spese di consegna dei beni sono sempre a carico del cliente. I termini indicati per la consegna sono indicativi e non vincolanti per il fornitore. Eventuali ritardi nelle consegne non danno all'acquirente il diritto di rifiutare la consegna, né di annullare o risolvere il contratto, né di pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. La merce viaggia sempre a totale rischio e pericolo del cliente. Il fornitore si riserva il diritto di sospendere o interrompere la consegna, oppure di chiedere congrue garanzie al cliente qualora si verificassero variazioni di qualsiasi natura nella composizione sociale, nella forma, nella struttura o nella capacità commerciale del cliente, come pure in caso di protesto di titoli, di sospensione di pagamenti o di qualsiasi difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, anche nei confronti di terzi.

Art.4 Reclami. Nel caso di vendita di prodotti, pervenuta la merce presso la sede del cliente essa si considera accettata dallo stesso con la firma della bolla di consegna. Nel caso di software, o in genere di ogni altro progetto e applicativo sviluppato da AUTECH secondo le specifiche tecniche fornite dal cliente, esso si considera accettato con la firma dei relativi rapporti di intervento o collaudo. In tutti i casi la firma apposta dal cliente nella bolla di consegna, nei rapporti di intervento o di collaudo, implica l'accettazione incondizionata degli stessi, con liberazione del fornitore da qualsiasi ulteriore onere. Eventuali reclami devono essere proposti esclusivamente con denuncia scritta al fornitore presso la sua sede legale entro il termine di 8 giorni dal ricevimento della merce, a pena di decadenza. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, nel caso di vendita di prodotti l'obbligo del fornitore è limitato alla sostituzione della merce che, ad insindacabile giudizio del fornitore stesso, sia riconosciuta non corrispondente all'ordine inviato dal cliente. La sostituzione dovrà avvenire previa restituzione dei beni contestati nelle stesse condizioni di fornitura (imballo ed etichette integre, etc.). E' escluso qualsiasi diritto dell'acquirente di chiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute e di sospendere e/o interrompere il pagamento del bene o del servizio alla quale il reclamo si riferisce, chiedere la sostituzione di merce acquistata in promozione.

Art.5 Pagamenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente nei modi e nei termini stabiliti dal contratto di acquisto. Acconti o pagamenti parziali si intendono sempre imputati, nell'ordine, alle spese di recupero ed agli interessi ex art.5 D.Lgs.n.231/02, ed infine al capitale. Il cliente non potrà far valere nei confronti del fornitore alcun reclamo, contestazione o pretesa, né in via d'azione, né in via d'eccezione, se non dopo aver regolato integralmente gli importi fatturati dal fornitore. I pagamenti sono dovuti nel termine pattuito anche nei casi di ritardo di consegna della merce o di avarie o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto o di consegna incompleta, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione del cliente presso il fornitore non vengano dal cliente stesso ritirate. Il mancato pagamento, anche parziale, determinerà la risoluzione immediata di diritto del contratto, essendo qui pattuita la clausola risolutiva espressa. L'inadempienza nei pagamenti, anche parziale da diritto al fornitore di interrompere l'esecuzione e la spedizione anche di altri ordini, salvo il risarcimento dei danni. Qualora il cliente chieda al fornitore di effettuare prestazioni accessorie alla vendita, quali l'installazione e/o la messa in opera dei beni, il pagamento delle fatture relative al prezzo dei beni non potrà in alcun caso dipendere dal completamento dei servizi di installazione o messa in opera delle attrezzature. Ove non diversamente specificato i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a favore di :

AUTECH di Fabbri Andrea
Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino, filiale di Dogana
ABI: 06067 CAB: 09803 C/C: 25381-01 CIN : D
IBAN : SM43D0606709803000002538101

Art.6 Riserva di proprietà. Tutte le vendite si intendono fatte con patto di riservato dominio a favore del fornitore sino a completo pagamento dell'intera somma dovuta. Il cliente si obbliga ad informare per iscritto il fornitore, entro 24 ore dall'evento, di ogni eventuale azione esecutiva, o cautelare o fallimentare di terzi sulla merce ancora di proprietà del fornitore affinché possa far valere la riserva di proprietà in suo favore. E' escluso che il materiale possa essere considerato incorporato nella macchina o nell'impianto in cui verrà installato, costituendo solo pertinenza asportabile e rivendibile dal fornitore. Qualora il cliente si rendesse inadempiente anche ad uno solo dei pagamenti, il contratto si intenderà risolto di diritto a richiesta del fornitore, essendo qui pattuita la clausola risolutiva espressa, senza necessità di pronuncia giudiziale ed opererà automaticamente la riserva di dominio, per cui il venditore avrà diritto a riprendersi la merce oggetto del contratto, trattenendo i pagamenti fino a quel momento effettuati in conto suo avere a titolo di totale o parziale risarcimento danni o di compenso per l'uso ed il deterioramento, salvo il diritto di chiedere ogni ulteriore risarcimento, e ciò in deroga espressa a quanto disposto dall'art.1526 c.c. senza possibilità di riduzione da parte del giudice. Il cliente ai sensi dell'art.1523 c.c. assume i rischi della vendita dal momento della consegna, e la proprietà solo a pagamento integrale della fornitura.

ALLEGATO B - 2 di 2

Art.7 Diritti sul software. I diritti sul software commercializzato da AUTECH rimangono, ove non diversamente specificato nel contratto di acquisto, di proprietà del Fornitore e/o titolari dei diritti sul software, che accordano all'utente esclusivamente una licenza d'uso. Ove non diversamente specificato nel contratto di acquisto, tutti i diritti sul software sono riservati ed è fatto assoluto divieto al cliente di cedere a terzi, concedere in licenza, costituire in pegno, o in altro modo disporre, a titolo oneroso o a titolo gratuito, dei diritti sul software. Il cliente si impegna a non rimuovere o alterare le indicazioni di diritti riportate sui supporti materiali dei programmi e sul manuale d'uso, a non modificare in alcun modo i prodotti e a fare di essi soltanto usi legittimi e/o consentiti. Il cliente si impegna, inoltre, a conservare con la dovuta diligenza i prodotti, applicando rigorosamente tutte le indicazioni del fabbricante o rivenditore; in particolare, il cliente non potrà contraffare i prodotti informatici, né permettere o favorire in qualsiasi modo la loro contraffazione. I clienti intermediari fra AUTECH e gli utenti finali del software devono includere nelle loro condizioni di vendita il paragrafo riportato al primo punto di questo paragrafo o un testo avente lo stesso significato.

Art.8 Ritardato pagamento. In caso di ritardato pagamento il cliente inadempiente dovrà pagare al fornitore: a) la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze, secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita per i prezzi al consumo di famiglie di impiegati e operai; b) gli interessi di mora (da calcolarsi sulla somma previamente rivalutata secondo gli indici ISTAT) nella misura stabilita dall'art.5 D.Lgs. n.231/02, salvo il diritto del fornitore al risarcimento di eventuali maggiori danni. Il fornitore inoltre potrà considerare il cliente decaduto da ogni eventuale beneficio del termine che fosse stato pattuito e potrà pretendere il pagamento anticipato ed immediato delle restanti forniture e/o il saldo di ogni ordine, così come avrà facoltà di sospendere la spedizione dei residui ordini anche se relativi ad altri contratti comunque in corso con lo stesso, senza pregiudizio di ogni suo diritto al risarcimento dei danni. Il ritardo nei pagamenti comporterà la decadenza da eventuali sconti.

Art.9 Limiti di garanzia. Per la garanzia dei software e degli hardware venduti dal fornitore si rinvia alle condizioni stabilite dalle case produttrici, di cui il cliente dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente. Ove non diversamente specificato nel contratto di acquisto, per i software e hardware realizzati dal fornitore la garanzia è di un anno a decorrere dalla data di consegna al cliente. In base a tale garanzia il fornitore si obbliga a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto o le parti di esso che risultassero difettose solo dopo una verifica e, comunque, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, addebitando al cliente unicamente le spese di gestione e di trasporto. Sono escluse dalla garanzia le parti estetiche, le parti asportabili o soggette ad usura, le parti mobili quali a solo titolo di esempio sportelli di chiusura. Trascorsi i termini di garanzia, la stessa decade e l'assistenza verrà resa dal fornitore addebitando al cliente le parti sostituite e le spese di manodopera e trasporto. La presente garanzia viene meno, qualora il vizio del prodotto derivi da incidente, uso inidoneo od erronea applicazione, o se si verificano danni causati da fenomeni estranei al normale funzionamento compresi i fenomeni elettrostatici o se il prodotto viene aperto, ovvero quando i prodotti risultino comunque smontati, manomessi o riparati fuori dalla fabbrica, per errato collegamento, per installazione inadatta o quando il numero di matricola sia stato asportato o cancellato. Ogni prodotto sostituito verrà garantito per il rimanente periodo della garanzia originaria. In nessun caso AUTECH garantisce che i prodotti forniti siano adatti alle specifiche esigenze dell'attività del cliente. Il cliente in ogni caso ha modo di giudicare le caratteristiche dei prodotti software mediante schede tecniche o, in molti casi, anche mediante installazione gratuita in modalità di valutazione (modalità detta anche "trial", o "demo", o simili) per congrui periodi di tempo prima di procedere all'acquisto. Modalità e durata della valutazione sono regolati da appositi accordi di licenza illustrati a parte per i diversi prodotti, e contenuti nel software distribuito o in appositi siti. Il cliente è tenuto a leggere attentamente tali accordi prima dell'installazione, atto che costituisce accettazione delle clausole di valutazione.

Art.10 Esclusioni di responsabilità. Ad eccezione delle garanzie sopra citate (art.9), nell'ipotesi di vendita di hardware, di software, nonché di prestazioni di assistenza, consulenza e formazione, in nessun caso AUTECH sarà responsabile per i danni, compresi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche, danni a cose, danni a animali, danni a persone, derivanti dall'uso del prodotto, anche nel caso che AUTECH sia stata avvertita della possibilità di tali danni. In particolare il fornitore non avrà alcuna responsabilità per i dati gestiti e prodotti dai programmi, compresi i costi per il recupero dei medesimi e degli eventuali danni da esso causati. In ogni caso, la responsabilità di AUTECH ai sensi del presente contratto sarà limitata ad un importo che non potrà mai superare il 10% del prezzo del bene o del servizio che ha causato il danno. AUTECH declina ogni responsabilità per malfunzionamenti, interruzioni dei servizi, degrado di prestazioni siano questi dovuti o meno a cause di forza maggiore o caso fortuito, quando non siano direttamente imputabili al fornitore stesso per dolo o colpa grave.

Art.11 Foro competente. Per qualunque controversia inerente all'interpretazione, validità, esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita l'esclusivo foro territoriale competente sarà quello di San Marino. Come già sopra specificato, l'elezione esclusiva del foro competente per la prima fornitura varrà anche per ogni controversia riguardante le forniture successive e/o aggiunte alla fornitura principale. Il fornitore avrà facoltà di promuovere azioni giudiziarie anche dinanzi al Tribunale di Rimini, in alternativa al Tribunale di San Marino.

Art.12 Normativa applicabile. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge della Repubblica di San Marino.

San Marino, li _____

AUTECH
di Fabbri Andrea

Il Cliente
(Timbro e Firma)

Il cliente dichiara di conoscere, approvare ed accettare le condizioni di fornitura qui sopra riportate; dichiara inoltre, a norma degli artt.1341 e segg. c.c., di conoscere e di accettare specificatamente le clausole riportate le clausole qui di seguito elencate: 1) ambito di applicazione ed efficacia; 2) responsabilità dei dati indicati nell'ordine; 3) consegna; 4) reclami; 5) pagamenti; 6) riserva di proprietà; 7) diritti sul software; 8) ritardato pagamento; 9) limiti di garanzia; 10) esclusioni di responsabilità; 11) foro competente; 12) normativa applicabile. Dichiara altresì di essere informato sui diritti di cui agli artt.10 e 13 della L. n.675/96 e ss.mm. e, ai sensi dell'art.11 della citata legge, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

San Marino, li _____

Il Cliente
(Timbro e Firma)